

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 35/2015****del 20 marzo 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/718]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/892/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune regioni della Francia come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0892**: Decisione di esecuzione 2014/892/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 45).»

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione 2014/892/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 354 dell'11.12.2014, pag. 45.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Gianluca GRIPPA

---